

Interventi per la realizzazione del diritto allo studio

Anno accademico 2023-2024







Riferimenti degli UFFICI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE per le varie Sedi

da utilizzare per ogni contatto e/o comunicazione

Sede Universitaria	INDIRIZZO	N° TELEFONO	INDIRIZZO email
MILANO	Largo A. Gemelli, 1 20123 MILANO	+39.02.7234.2411	info.dsu@educatt.it
BRESCIA	Via Tosio, 1 25100 BRESCIA	+39.02.72172604	info.bs.dsu@educatt.it
PIACENZA	Via dell'Anselma, 7 29100 PIACENZA	+39.0523.621111	info.pc.dsu@educatt.it
ROMA	Largo Francesco Vito, 1 00168 ROMA	+39.06.3050120	info.rm.dsu@educatt.it

www.educatt.it

area presentazione domande: myeducatt.unicatt.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA – EDUCatt A.A. 2023/2024

SOMMARIO

INFORMAZIONI GENERALI	2
BORSE DI STUDIO	
1. INFORMAZIONI GENERALI - BORSE DI STUDIO	3
2. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	3
3. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	2
3.1 STUDENTI AMMISSIBILI	
3.2 STUDENTI NON AMMISSIBILI	5
3.3 CONDIZIONI PARTICOLARI	5
4. REQUISITI	
4.1 REQUISITI DI MERITO	
4.2 REQUISITI DI REDDITO	
5. ESITI	
5.1 ESITO PROVVISORIO	
5.3 ESITO FINALE	
6. GRADUATORIE	
6.1 GRADUATORIE DEGLI ESITI DEFINITIVI	
6.2 GRADUATORIE DELL'ESITO FINALE	
7. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	16
7.1 ERRORI DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	16
7.2 ISTANZA DI REVISIONE DELL'ESITO DEFINITIVO	
7.3 RICORSO AVVERSO L'ESITO FINALE	16
8. PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE BORSE	
8.1 FASCE DI REDDITO	
8.2 DEFINIZIONE DELLO STATUS "IN SEDE", "PENDOLARE", "FUORI SEDE"	
9. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO	
9.1 STUDENTI CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ART. 1, C. 1, LETT. G), DEL DM 1320/2021 9.2 STUDENTI CHE PARTECIPANO A PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	
9.3 PREMIO DI LAUREA PER STUDENTI CHE SI LAUREANO ENTRO LA DURATA LEGALE DEL	∠(
PROPRIO CORSO DI STUDI	21
9.4 SOLE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE STEM (SCIENZE, TECNOLOGIA,	
INGEGNERIA E MATEMATICA)	21
9.5 STUDENTI CON ISCRIZIONE CONTEMPORANEA PER L'A.A. 2023/2024 A DUE CORSI DI	
STUDIO UNIVERSITARI OPPURE A DUE CORSI ACCADEMICI, AI SENSI DELLA L. 12 APRILE	2.0
2022, N. 33	22
10. CONFERMA DEI DATI, EROGAZIONE E REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO	
10.1 EROGAZIONE DELLA BORSA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO (AD ECCEZIONE DEGLI	Z3
ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA)	23
10.2 EROGAZIONE DELLA BORSA PER GLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI	
TUTTI I CORSI E PER TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E	
DOTTORATI DI RICERCA	
10.3 REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO	25

11. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2002	126
11.1 PER GLI ISCRITTI AD ANNI SUPERIORI DI TUTTI I CORSI E PER TUTTI GLI ISCRITTI DELLE	
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA	26
11.2 ISCRITTI AL 1° ANNO (AD ECCEZIONE DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E	
DOTTORATO DI RICERCA)	26
12. INCOMPATIBILITÀ	27
13. TRASFERIMENTI / REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE	28
14. ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE (D.P.R. 445/2000, ART. 71))28
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679)	28
15.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	29
15.2 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	29
15.3 COMUNICAZIONE	29
15.4 DIRITTI DELL'INTERESSATO	29

INFORMAZIONI GENERALI

La Fondazione EDUCatt – Ente per il diritto allo studio dell'Università Cattolica (di seguito, semplicemente, "EDUCatt"), in sinergia con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Toniolo di Studi Superiori, eroga sovvenzioni economiche per il Diritto allo Studio attraverso borse di studio, premi, esoneri ed altre agevolazioni in favore degli Studenti e delle Studentesse (di seguito, semplicemente, anche solo "Studenti") ai sensi del presente bando di concorso (di seguito, semplicemente, il "Bando").

Il Bando verrà gestito attraverso il sito www.educatt.it o la piattaforma MyEDUCatt. Le comunicazioni da parte di EDUCatt saranno pubblicate sul sito www.educatt.it o saranno fornite direttamente agli Studenti nella loro area riservata MyEDUCatt e/o per email. Gli Studenti sono pertanto tenuti a:

- provvedere al puntuale aggiornamento della sezione "Anagrafica" dell'area MyEDUCatt, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità;
- consultare con regolarità la propria area riservata MyEDUCatt e la propria casella email (inclusa l'eventuale cartella spam/posta indesiderata/messaggi secondari), comunicando tempestivamente ad EDUCatt eventuali variazioni di indirizzo.

Eventuali inadempimenti a tali obblighi possono comportare il mancato riconoscimento o la decadenza/revoca dai benefici economici di cui al Bando.

Attenzione: Tutti i termini orari indicati nel Bando così come quelli successivamente fissati per effetto dello stesso sono da intendersi secondo il **FUSO ORARIO DI ROMA**. Nel periodo dal 26 marzo 2023 al 28 ottobre 2023 è in vigore "l'ora legale", con un fuso GMT+2; dal 29 ottobre 2023, il fuso torna a essere GMT+1.

Si segnala che EDUCatt pubblicherà, nei prossimi mesi ed in base alle risorse disponibili, un bando per sovvenzioni straordinarie riservate agli Studenti non risultati assegnatari di alcun altro beneficio previsto dal presente Bando o di analoghe forme di aiuto economico erogate da EDUCatt, dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati relativamente all'a.a. 2023/2024. Tali sovvenzioni potranno essere riconosciute in favore di quegli Studenti che versino in temporanee e/o eccezionali situazioni di bisogno.

BORSE DI STUDIO

1. INFORMAZIONI GENERALI - BORSE DI STUDIO

Il Bando definisce i requisiti di eleggibilità per il conferimento delle Borse di Studio per il Diritto allo Studio¹ in favore degli Studenti iscritti in Università Cattolica del Sacro Cuore nell'a.a. 2023/2024.

Gli Studenti che risulteranno idonei, in base al loro posizionamento nelle graduatorie e al numero di borse di studio complessivamente disponibili, riceveranno un esito "idoneo beneficiario" o "idoneo non beneficiario".

Lo Studente che, all'esito finale come definito dal presente Bando, risulti "idoneo beneficiario" di una borsa di studio ha diritto a:

- 1. un aiuto economico in denaro,
- 2. l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari,
- 3. un pasto al giorno da gennaio a dicembre 2024

alle condizioni specificate successivamente nel Bando.

Lo Studente che, all'esito finale come definito dal presente Bando, risulti "idoneo non beneficiario" ha diritto a:

- 1. l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi universitari,
- 2. un pasto al giorno da gennaio a dicembre 2024

alle condizioni specificate successivamente nel Bando.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate esclusivamente mediante procedura web accedendo all'area riservata *MyEDUCatt* sul sito www.educatt.it. Le modalità di compilazione sono indicate nella procedura stessa.

Il termine perentorio di inserimento dei dati e di chiusura definitiva della domanda è fissato alle ore 13.00 di venerdì 29 settembre 2023.

Gli Studenti devono provvedere a inserire tutti i dati richiesti nella procedura web, confermandone interamente la correttezza nell'ultima pagina della stessa. Una volta conclusa la compilazione e confermata definitivamente la domanda, non sarà più consentito l'accesso alla procedura web e la domanda non sarà più modificabile salvo quanto previsto, in via eccezionale, al successivo paragrafo 7.1. Entro 48 ore dall'invio della domanda, sarà possibile consultare la ricevuta della medesima nella sezione "Ricevute" dell'area riservata *MyEDUCatt*.

Si precisa che NON saranno prese in considerazione le domande non confermate definitivamente. In caso di necessità e chiarimenti, si invitano gli Studenti a contattare per tempo gli uffici EDUCatt, in modo da poter risolvere eventuali problematiche entro il termine di chiusura della domanda.

2. PREVISIONI MINIME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Il Bando è predisposto in conformità:

- al D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012;
- alla Legge della Regione Lombardia n. 33/2004;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
- alla Circolare n. 13676 dell'11 maggio 2022;
- al Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021;
- alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/468 del 19/06/2023.

A titolo indicativo il numero minimo di Borse di Studio per l'anno 2023/2024 sarà

• n. 500 per Studenti immatricolati ad un primo anno di corso regolare, con l'esclusione di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca;

¹ Tale Borsa è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

- n. 1.000 per Studenti iscritti ad anni di corso superiori al primo, con l'esclusione di scuole di specializzazione e dottorati di ricerca;
- n. 10 per Studenti iscritti a scuole di specializzazione o dottorati di ricerca.

Il numero effettivo delle borse di studio potrà essere confermato in base agli stanziamenti complessivi che saranno comunicati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

Il presente Bando è finanziato anche dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR e fa riferimento all'investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4, Componente 1.

3. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

3.1 Studenti ammissibili

Possono partecipare al concorso gli Studenti:

- a. italiani;
- b. stranieri appartenenti all'Unione Europea;
- c. stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Gli Studenti devono possedere i requisiti di merito e di reddito di cui al successivo capitolo 4 e devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere all'Università Cattolica per l'anno accademico 2023/2024:

- per la prima volta ad un anno di corso regolare di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale (purché non in possesso di titolo di studio di pari livello o superiore);
- per la prima volta ad un primo anno fuori corso o ripetente eccedente la durata normale del corso di studio per i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale²;
- 3. per i soli Studenti con disabilità ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca, ossia con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, anche per la prima volta al secondo anno fuori corso o ripetente, terminato il normale corso di studio per i corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale;
- per la prima volta ad un anno di corso regolare di una scuola di specializzazione (tanto non si applica agli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica, di cui al D. Lgs. n. 368 del 4 agosto 1999);
- 5. **per la prima volta** ad un anno di corso regolare di dottorato di ricerca (attivato con Legge 3 luglio 1998 n. 210 art. 4), salvi i casi di cui al successivo paragrafo 3.2.f.

Si precisa che è possibile presentare domanda di borsa di studio anche precedentemente all'effettiva iscrizione in Università Cattolica. La regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2023/2024 dovrà essere comunque perfezionata perentoriamente entro il 12 aprile 2024, anche nel caso in cui il termine massimo di iscrizione previsto dall'ordinamento didattico dell'Università Cattolica fosse successivo a tale data. Ogni pagamento relativo alla borsa di studio sarà comunque subordinato all'effettiva iscrizione in Università e alla conferma dei dati della borsa di studio. Lo Studente è tenuto altresì alla restituzione del controvalore di eventuali servizi fruiti in ragione del presente Bando (es.: pasti gratuiti), nel caso fosse riscontrata la mancata iscrizione in Università Cattolica.

-

² Esempio: è ammissibile lo Studente che si iscriva nell'a.a. 2023/2024 per la prima volta al primo anno fuori corso o ripetente dopo aver frequentato i tre anni regolari di un corso di laurea triennale.

3.2 Studenti NON ammissibili

Non possono partecipare al Bando gli Studenti che nell'anno accademico 2023/2024 non possiedono i requisiti di merito e di reddito di cui al successivo capitolo 4, e gli Studenti che:

- a. sono già in possesso, al momento della presentazione della domanda, di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio;
- beneficiano o hanno già beneficiato anche parzialmente per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati (fatti salvi i casi particolari descritti al capitolo 12 del Bando);
- risultano iscritti nell'anno accademico 2023/2024 ad un anno "fuori corso intermedio" o
 "ripetente intermedio", come da relativa certificazione di iscrizione dell'Università Cattolica;
- d. ripetono l'iscrizione a un anno di corso già frequentato, anche a seguito di un passaggio di sede, facoltà o di corso di laurea³;
- e. sono iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica, di cui al D. Lgs. n. 368 del 4 agosto 1999;
- f. sono iscritti ad un corso di dottorato di ricerca (attivato con Decreto Ministeriale 3 luglio 1998 n. 210 art 4) beneficiari di borsa di o di assegno di ricerca;
- g. sono iscritti in regime di "tempo parziale", come da relativa certificazione di iscrizione dell'Università Cattolica;
- h. pur frequentando corsi afferenti a progetti internazionali attivati in Università Cattolica, NON sono iscritti a detta Università.
- i. quali cittadini non comunitari residenti all'estero con titolo di accesso internazionale, fruiscono delle agevolazioni economiche a loro dedicate dall'Università Cattolica, come descritto alle pagine internet:
 - https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borsedi-studio (lauree di primo livello);
 - https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borsedi-studio-4805 (lauree magistrali).

3.3 Condizioni Particolari

Qualora gli Studenti si siano trovati **negli a.a. precedenti** al 2023/2024 in una delle condizioni indicate al punto 3.2, per richiedere la borsa di studio devono soddisfare le seguenti condizioni:

per situazioni di cui al paragrafo 3.2.c, superamento di tutti i crediti previsti nel piano studi proposto dalla Facoltà, dell'anno o degli anni immediatamente precedenti all'iscrizione fuoricorso intermedio o ripetente, senza possibilità di utilizzo di crediti bonus. Per gli anni immediatamente successivi, lo Studente è tenuto a sostenere i crediti incrementali richiesti anno per anno secondo la seguente tabella al paragrafo 4.1.2⁴. Fanno eccezione gli Studenti che abbiano precedentemente sospeso la carriera senza iscriversi per uno o più anni all'Università (senza rinuncia agli studi), e ai quali, per riprendere la carriera, siano stati attribuiti anni "Fuori corso intermedio". Per questi studenti il numero di crediti necessario corrisponde a quello specificato nella seguente tabella al paragrafo 4.1.2;

EDUCattBandoBorse2023

³ Esempio: lo Studente che avesse frequentato in passato i primi due anni di una qualsiasi facoltà (sia triennale che a ciclo unico), e che intendesse successivamente iscriversi nuovamente ad un primo anno di una qualsiasi facoltà (sia triennale che a ciclo unico) potrà richiedere la borsa di studio soltanto a partire dal terzo anno di corso, fatto salvo i requisiti di merito indicati al capitolo 4 del presente Bando.

⁴ Esempio: lo studente che abbia una carriera precedente come quella di seguito riportata

⁻ a.a. 2020/21 iscrizione 1° anno regolare – corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina;

⁻ a.a. 2021/22 iscrizione 2° anno regolare – corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina;

⁻ a.a. 2022/23 iscrizione 1° anno fuori corso dopo il 2° – corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina;

⁻ a.a. 2023/24 iscrizione 3° anno regolare – corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina;

per ottenere l'idoneità di merito nell'a.a. 2023/2024 deve verbalizzare entro il 10 agosto 2023 i CFU relativi a tutti gli esami previsti nel piano di studi del 1° e 2° anno (es.: ipotetici 110 CFU). Per l'anno accademico immediatamente successivo (es.: 2024/2025) lo studente dovrà conseguire inoltre l'incremento tabellare di 58 CFU previsto tra il 3° e 4° anno (127-69), per un totale di complessivi 168 CFU (58 + ipotetici 110 relativi ai primi due anni di corso).

per situazioni di cui al punto 3.2.d, superamento dei crediti richiesti per l'anno di riferimento (indicati al seguente paragrafo 4.1.2), escludendo i crediti eventualmente convalidati dalle carriere precedenti.

4. REQUISITI

4.1 Requisiti di merito

4.1.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno (ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca)

Gli Studenti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale devono perfezionare entro il 12 aprile 2024 l'iscrizione in Università Cattolica all'a.a. 2023/2024.

Così come meglio indicato ai paragrafi 10.1 e 11.2 del presente bando, il requisito di merito è altresì vincolato al

- a. superamento, entro il 10 agosto 2024, della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) e al
- conseguimento, entro il 10 agosto 2024, di un livello minimo di crediti formativi universitari (CFU).

4.1.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo (ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca)

Gli Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico e magistrale:

- a. devono, entro il 10 agosto 2023, aver acquisito e verbalizzato, almeno il numero minimo di crediti formativi (CFU minimi) del piano studi degli anni precedenti al 2023/2024 specificato nella tabella sotto riportata. I crediti formativi dovranno inoltre risultare nelle certificazioni rilasciate dall'Università Cattolica;
- b. **possono utilizzare un bonus** per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito come di seguito specificato:

CREDITI DI RIFERIMENTO

FACOLTÀ	TIPOLOGIA	CFU					
	ANNO DI CORSO	2°	3°	4°	5°	6°	1° fc
Tutte	Corso di laurea triennale	35	80	==	==	==	135
Tutte	Corso di laurea magistrale	35	==	==	==	==	80
Tutte	Corso di laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	==	245
	AD ECCEZIONE DI						
Psicologia e Medicina e Chirurgia	Corso di laurea triennale	35	80	==	==	==	135
Psicologia e Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale	35	==	==	==	==	80
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria	35	80	135	190	245	300
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia	30	69	127	180	236	296
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese (Medicine and Surgery)	35	78	128	188	245	300
Medicina e Chirurgia	Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia	32	80	135	190	==	245

EDUCatt si riserva la possibilità di aggiornare la tabella dei crediti di riferimento, a seguito di eventuali variazioni ai piani di studio riscontrate successivamente alla pubblicazione del presente bando.

Note

Dal computo del numero di crediti sono esclusi i CFU degli esami:

- "soprannumerari" (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi);
- qualificati come "integrazioni curriculari";
- qualificati come "convalidati" e riconosciuti allo Studente al momento dell'iscrizione derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso⁵.

EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2023, purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2023:

- prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage") dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2023, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sugli Studenti interessati l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal bando).

Per gli Studenti con disabilità ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g), DM n. 1320/2021 del Ministro dell'Università e della Ricerca, il numero dei CFU obbligatori indicati nella tabella al presente paragrafo 4.1.2 è ridotto del 40%.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per il Corso di laurea in SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI dell'INTERFACOLTÀ di SCIENZE LINGUISTICHE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI concorreranno al computo complessivo dei crediti validi per il SECONDO anno (sia triennale che magistrale) anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Modalità di utilizzo del bonus (nuovo ordinamento)

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie, tutti gli Studenti, ad eccezione di quelli iscritti al primo anno, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti al 10 agosto 2023, un "bonus" secondo le seguenti modalità. Tale facoltà è permessa nel solo caso in cui lo Studente non si sia mai avvalso in precedenza (anche presso altri atenei) dell'utilizzo di crediti bonus.

Corso di laurea triennale

- 2° Anno: 5 crediti massimi di bonus
- 3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
- 1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Corso di laurea magistrale (biennio)

- 2° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza nella laurea triennale
- 1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

- 2° Anno: 5 crediti massimi di bonus
- 3° Anno: 12 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
- 4° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
- 5° Anno: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
- 6° Anno (solo facoltà di Medicina e chirurgia): 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza
- 1° Anno fuori corso: 15 crediti massimi di bonus, se non già fruiti in precedenza

Dal momento in cui lo Studente usufruisce di questa opportunità interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori bonus ma mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti bonus residui negli anni successivi⁶.

Si precisa che i crediti fruiti come bonus per un determinato anno di corso non sono fruibili anche per il conseguimento dei CFU minimi previsti per gli anni accademici successivi⁷.

⁵ Esempio di corso di studio *senza continuità*: a.a. 2022/2023 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a. 2023/2024 iscrizione al 1° anno facoltà di lettere e filosofia. – Esempio di corso di studio *con continuità*: a.a. 2022/2023 iscrizione al 1° anno facoltà di economia, a.a. 2023/2024 iscrizione al 2° anno facoltà di lettere e filosofia.

⁶ Esempio: lo studente che utilizzi 2 crediti bonus per il conseguimento del merito al 2° anno della laurea triennale disporrà per tutti gli anni successivi di soli 3 ulteriori crediti bonus massimi per il raggiungimento dei livelli di merito minimi previsti (sia per la laurea triennale che per il biennio della laurea magistrale).

⁷ Esempio: lo studente che sostenga e verbalizzi 33 CFU durante il primo anno di un corso ad accesso libero di laurea triennale e che fruisca di 2 crediti di bonus per il conseguimento dei 35 CFU minimi per l'accesso al 2° anno, dovrà sostenere e verbalizzare almeno 77 CFU per raggiungere il merito minimo previsto per il 3° anno (80 CFU), fruendo dei 3 crediti di bonus residui.

4.1.3 Corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione

Gli Studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione devono perfezionare entro il 12 aprile 2024 l'iscrizione in Università Cattolica all'a.a. 2023/2024.

4.2 Requisiti di reddito

Gli Studenti devono essere in possesso, entro la scadenza definita per la presentazione della domanda online, di un'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario sottoscritta nell'anno solare 2023 e in corso di validità o di una attestazione ISEEUP in corso di validità⁸.

I requisiti di reddito sono così definiti:

- Indicatore ISEE della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario non superiore a € 24.335,11;
- Indicatore ISPE della Situazione Patrimoniale Equivalente = ISP / Scala di equivalenza non superiore a € 52.902,43.

Gli Studenti italiani e gli Studenti stranieri indipendenti⁹ residenti in Italia possono ottenere l'attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, presentando apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso uno degli intermediari abilitati a prestare l'assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell'INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo il servizio online ISEE precompilato.

L'ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (codice fiscale Studente)".

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di borsa di studio, EDUCatt avviserà gli Studenti che hanno utilizzato nelle loro domande ISEE recanti omissioni e/o difformità, dando loro 15 giorni lavorativi (si precisa che il sabato non festivo è considerato lavorativo) per correggere, nei modi e nei termini previsti dalla legge, le informazioni difformi ed inserire quelle omesse ottenendo un nuovo ISEE che non riporti omissioni e/o difformità

In alternativa, entro i suddetti 15 giorni lavorativi, gli Studenti possono produrre la documentazione idonea a comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU (es.: è possibile fornire un documento della banca XYZ che attesti l'assenza di conti correnti intestati al componente del nucleo familiare contestato al fine di sanare una eventuale ISEE con omissione di un conto corrente presso la banca XYZ) ¹⁰.

Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati dichiarati nella DSU, l'ISEE è accettato definitivamente.

Nella denegata ipotesi in cui lo Studente entro i suddetti 15 giorni lavorativi non esibisca un ISEE senza omissioni e/o difformità o non esibisca la documentazione idonea a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU, l'ISEE non sarà riconosciuto valido ai fini della richiesta di borsa di studio.

Per gli Studenti NON indipendenti con componenti del nucleo familiare residenti non in Italia e non iscritti all'A.I.R.E., i precedenti parametri reddituali sono sostituiti dai valori ISEEUP e ISPEUP contenuti nell'attestazione "ISEEU Parificato", come meglio di seguito specificato nel paragrafo "Studenti NON indipendenti con componenti del nucleo familiare residenti non in Italia e non iscritti all'A.I.R.E."

EDUCattBandoBorse2023

⁸ Le attestazioni ISEE/ISEEUP devono essere elaborate conformemente alle previsioni di legge e anche coerentemente alle chiarificazioni fornite dall'ente previdenziale INPS, sia per quanto riguarda la composizione del nucleo che del patrimonio. Per ogni riferimento si consiglia di consultare un professionista o un CAF abilitato.

⁹ Per la definizione di "Studenti indipendenti" si veda il paragrafo 4.2.2 del Bando.

¹⁰ Per maggiori approfondimenti, i partecipanti possono consultare il seguente link https://servizi2.inps.it/servizi/liseeriforma/FrmInfoFaq.aspx.

La condizione economica e patrimoniale per gli Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (articolo 4, comma 3, e art. 39) e dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 (articolo 46, comma 5).

4.2.1 Nucleo familiare

Il nucleo familiare dello Studente universitario, residente con i genitori, è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della compilazione della domanda, come riscontrabile dal certificato di stato di famiglia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

Il nucleo familiare è composto da:

- 1. lo Studente richiedente;
- 2. i genitori del richiedente se coniugati tra loro e non legalmente separati o divorziati anche se non conviventi, oppure se non coniugati tra loro ma conviventi¹¹ e i figli compresi i maggiorenni fiscalmente a loro carico¹² anche se non presenti nello stato di famiglia che abbiano un'età inferiore ai 26 anni e che non siano coniugati e non abbiano figli;
- 3. il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello Studente, nei casi di divorzio o separazione;
- 4. tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello Studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- 5. eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello Studente alla data di presentazione della domanda.

Qualora lo Studente non conviva anagraficamente con i genitori, ma non risulti "indipendente" (rif. paragrafo 4.2.2 del bando), anche se coniugato e/o con figli, viene considerato facente parte del nucleo dei genitori¹³.

Per i casi in cui i genitori non fossero conviventi, è necessario riferirsi alle condizioni particolari espresse dall'art. 8 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

Lo Studente che si trovi in situazione di convivenza anagrafica per motivi religiosi, di cura, militari, di pena o assimilabili è considerato nucleo familiare a sé stante, fatto salvo il caso in cui debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Nucleo familiare del dottorando universitario

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca può essere formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni e maggiorenni, se a carico e anche se non conviventi ("nucleo ristretto", senza altri soggetti conviventi anagraficamente), oppure, se più favorevole per il richiedente, quello costruito secondo le regole ordinarie di cui sopra, *ex* art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

4.2.2 Studente indipendente

Al fine della valutazione delle condizioni economiche, lo Studente si definisce indipendente (vive da solo, si mantiene da solo) se sussistono entrambi i seguenti requisiti di **residenza** e di **reddito**:

EDUCattBandoBorse2023

¹¹ Nei casi di genitori non coniugati e non conviventi è necessario verificare con il CAF se il genitore non convivente con lo studente rientri in una delle seguenti condizioni: componente esclusa, componente attratta o componente aggiuntiva. EDUCatt si riserva di verificare tanto gli ISEE che le DSU presentate all'INPS e la veridicità delle informazioni in essi contenute.

¹² Il figlio è considerato fiscalmente a carico (ai fini Irpef, cioè ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) se il suo reddito: non supera 4mila euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni e non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.

¹³ Ai sensi dell'art. 8, c. 2, D.P.C.M. 159/2013 lo studente universitario è considerato autonomo qualora si verifichino le condizioni di cui alle lett. a) e b). L'intento della normativa è quello di evitare che gli Studenti, non possedenti i requisiti di autonomia, presentino una DSU che non contempli il reale reddito di riferimento (ossia quello della famiglia di origine) con il quale si provvede al loro mantenimento ma valorizzi solo il reddito proprio dello studente, generalmente molto più basso, se non nullo. Quindi lo studente che non rispetta le condizioni di autonomia, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del DPCM, deve essere attratto nel nucleo familiare di origine.

Tuttavia una deroga a tale disciplina è consentita laddove lo studente sia coniugato solo quando, considerando il reddito del coniuge, egli sia in possesso dei requisiti della residenza fuori dalle unità abitative delle famiglie di origine e dell'adeguata capacità di reddito di cui alle lettere a) e b) del citato art.

8. In tal caso non v'è più titolo giustificativo per l'attrazione dello studente alla sua famiglia d'origine e si fa riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare che lo studente ha formato col coniuge senza inserire anche i dati della DSU del genitore.

- residenza: lo Studente deve risultare, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, NON RESIDENTE nell'unità abitativa della famiglia di origine né in alloggio di proprietà, comproprietà o usufrutto di un suo membro;
- reddito: redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare entro il terzo grado di parentela, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 9.000,00 annui lordi.

In assenza di entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate per tutti gli anni di riferimento – lo Studente non potrà essere considerato indipendente e pertanto si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica sua e della famiglia di origine.

Resta inteso che gli Studenti coniugati, non residenti con i genitori da almeno due anni nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà, comproprietà o usufrutto di un suo membro, possono comunque soddisfare il requisito reddituale includendo anche il reddito del coniuge.

4.2.3 Studenti NON indipendenti con componenti del nucleo familiare non residenti in Italia e non iscritti all'A.I.R.E.¹⁴

Gli Studenti non residenti in Italia o con almeno un componente del nucleo familiare non residente in Italia devono recarsi, entro le scadenze previste per la domanda online, presso una delle Sedi del C.A.F.-M.C.L. (https://www.cafmcl.it/Le-Nostre-Sedi) per farsi rilasciare contestualmente e gratuitamente l'attestazione "ISEEU Parificato" sottoscritta nell'anno solare 2023 (farà fede la data riportata sull'attestazione).

Alla richiesta di tale attestazione, lo Studente deve fare esplicitamente riferimento alla convenzione in essere tra il C.A.F.-M.C.L. e la Fondazione EDUCatt per il rilascio dell'ISEEU Parificato. L'elenco della documentazione richiesta da presentare per il rilascio dell'attestazione è disponibile all'indirizzo https://www.cafmcl.it/I-Servizi/Iseeu#2¹⁵.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile far riferimento ai contatti della Sede prescelta (https://www.cafmcl.it/Le-Nostre-Sedi), oppure alla Direzione Generale del CAF-MCL (direzionegenerale@cafmcl.it).

Nel solo caso in cui uno Studente si trovi all'estero e sia impossibilitato a recarsi personalmente presso una delle sedi del C.A.F.-M.C.L. entro le scadenze previste per la domanda online (es.: Studente all'estero in attesa di autorizzazioni per l'espatrio, o impossibilitato a viaggiare per motivi di salute), può farlo presente all'indirizzo email direzionegenerale@cafmcl.it, in modo da concordare l'invio della documentazione richiesta in formato digitale via email e ottenere l'attestazione ISEEU Parificato sempre in formato digitale tramite email.

Per gli Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto MUR febbraio 2023 n. 115 pubblicato all'indirizzo https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-115-del-28-2-2023), che non appartengono, secondo la vigente normativa, a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale ¹⁶, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo Studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università estera di iscrizione collegata da accordi o convenzioni con gli atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli Studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso, l'ente certificatore si impegna ad effettuare il pagamento della retta del collegio/residenza per conto dello Studente qualora lo Studente non provveda a tale pagamento.

Gli Studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno presentare copia della certificazione di status di rifugiato politico e munirsi di un'Attestazione ISEE Università, con sottoscrizione della DSU entro i termini precedentemente indicati.

¹⁴ L'A.I.R.E. è l'Anagrafe Italiani residenti all'estero.

¹⁵ Si rimanda anche al seguente link https://www.cafmcl.it/Portals/0/ThemePluginPro/uploads/2023/3/15/iseu-eng2023.jpg.

¹⁶ Gli Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri che non sono in questa condizione devono fornire l'attestazione "ISEEU Parificato".

N.B.: gli Studenti cittadini non comunitari residenti all'estero con titolo di accesso internazionale sono invitati a contattare preventivamente l'Ufficio Ammissioni Internazionali (tel. 02 7234.5257 / 5258 / 5259, email *international.admissions@unicatt.it*), per verificare la possibilità di accedere alle agevolazioni dell'Università Cattolica a loro dedicate, come descritto alle pagine internet:

- https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-distudio (lauree di primo livello);
- https://international.unicatt.it/ucscinternational-ammissioni-e-tasse-tasse-e-borse-distudio-4805 (lauree magistrali).

5. ESITI

Gli Studenti che hanno presentato domanda di borsa riceveranno personalmente la comunicazione dell'esito della stessa che sarà riportato nella sezione "Esiti" dell'area riservata MyEDU-Catt

Gli esiti forniti, nei termini di seguito illustrati, saranno:

- 1. Esito provvisorio;
- 2. Esito definitivo;
- 3. Esito finale.

5.1 Esito provvisorio

L'esito provvisorio della domanda di borsa di studio è determinato in modo automatico esclusivamente in base ai dati autocertificati dallo Studente nella domanda, in attesa degli accertamenti da parte di EDUCatt. Pertanto, anche se lo Studente risultasse "idoneo alla borsa di studio", l'esito provvisorio non darà diritto all'assegnazione di una borsa di studio e non concorre alla formazione di alcuna graduatoria.

L'esito provvisorio è disponibile generalmente entro 48 ore dall'invio della domanda nella sezione "Esiti" dell'area riservata *MyEDUCatt*.

Gli esiti provvisori possibili sono:

A. Idoneo alla borsa di studio

In questo caso, la verifica automatica ha riscontrato il soddisfacimento dei requisiti di idoneità previsti dal Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status provvisoriamente riconosciuti.

B. In attesa di definizione

In questo caso, l'esito non è determinabile automaticamente poiché, in base alle autocertificazioni rese dallo Studente, *i)* EDUCatt deve necessariamente procedere agli accertamenti indicati nell'esito, oppure *ii)* sono necessari da parte dello Studente ulteriori adempimenti.

C. Non idoneo

È riscontrata la mancanza di uno o più requisiti di idoneità, come meglio specificato nell'esito stesso.

5.2 Esito definitivo

L'esito definitivo della domanda di borsa di studio è determinato a seguito delle attività di verifica svolte da parte di EDUCatt dei dati autocertificati dallo Studente nella domanda online, confrontandoli con i dati disponibili negli archivi informatici INPS e/o dei CAF convenzionati, provvedendo altresì a verificare alla data del 31 ottobre 2023 l'effettiva iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2023/2024 e ad accertare la situazione di merito attestata, effettuando la verifica puntuale delle altre informazioni rilevanti certificate dallo Studente.

L'esito definitivo sarà reso disponibile indicativamente entro la fine del mese di novembre 2023 nella sezione "Esiti" dell'area riservata *MyEDUCatt*.

L'esito definitivo prevede l'assegnazione del numero minimo di borse di studio riportato nel presente Bando nella sezione "previsioni minime per l'assegnazione delle borse di studio".

Gli esiti definitivi possibili sono:

A. Idoneo Beneficiario

La domanda presentata dallo Studente soddisfa i requisiti di idoneità previsti dal Bando. La posizione conseguita dallo Studente nella propria graduatoria di riferimento consente l'assegnazione dei benefici previsti per Studenti "Idonei Beneficiari" di cui al capitolo 1 del Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status riconosciuto, nonché l'importo lordo del beneficio assegnato;

B. Idoneo NON Beneficiario

La domanda presentata dallo Studente soddisfa i requisiti di idoneità previsti dal Bando. La posizione conseguita nella propria graduatoria di riferimento consente l'assegnazione dei benefici previsti per Studenti "Idonei NON Beneficiari" di cui al capitolo 1 del Bando. L'esito comunica anche la fascia e lo status riconosciuto;

C. NON Idoneo

La domanda presentata dallo Studente non soddisfa uno o più requisiti di idoneità, come meglio specificato nell'esito stesso.

5.2.1 Studenti sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a 2023/2024

Tutti gli Studenti risultati "Idoneo Beneficiario" o "Idoneo NON Beneficiario" per i quali alla data del 31 ottobre 2023 sarà accertata la mancata iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2023/2024 risulteranno nell'esito definitivo "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2023/2024".

A tali Studenti sarà dunque riconosciuto, solo in via provvisoria, il pasto giornaliero. Solo a seguito del perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2023/2024, il riconoscimento del pasto giornaliero diventerà definitivo e sarà riconosciuto l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per il relativo anno accademico.

Agli Studenti "Idonei Beneficiari" l'aiuto economico in denaro sarà corrisposto successivamente al perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2023/2024.

Si ricorda che tutti gli studenti devono comunque regolarizzare l'iscrizione all'a.a. 2023/2024 perentoriamente entro il 12 aprile 2024.

5.3 Esito finale

L'esito finale della domanda di borsa di studio è determinato a conclusione delle attività di verifica svolte da parte di EDUCatt dei dati autocertificati dallo Studente nella domanda, tra cui l'iscrizione universitaria alla data del 12 aprile 2024 e la valutazione di tutte le eventuali istanze pervenute, in conformità alle risorse economiche complessive finali finanziate da Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'esito finale sarà disponibile non appena saranno rese ufficiali le informazioni relative agli stanziamenti effettivi complessivi comunicati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente. Gli esiti finali possibili sono i medesimi illustrati alle lettere A, B e C del precedente paragrafo 5.2.

Si precisa che gli Studenti risultati nell'esito definitivo "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a 2023/2024" i quali non abbiano perfezionato l'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2023/2024 entro il termine perentorio del 12 aprile 2024 risulteranno "non idonei" nell'esito finale, e dovranno pertanto restituire ad EDUCatt il

valore dei servizi eventualmente fruiti nel frattempo (es.: l'equivalente in denaro dei pasti fruiti, determinato in base alla propria fascia reddituale).

6. GRADUATORIE

6.1 Graduatorie degli esiti definitivi

Al fine di definire la priorità di assegnazione delle borse di studio complessivamente assegnabili, gli Studenti sono suddivisi in differenti graduatorie, e specificatamente:

- "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2023/2024": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutti gli Studenti iscrivendi all'a.a. 2023/2024 per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- "ANNI SUCCESSIVI": sono previste differenti graduatorie, ognuna riferita ad una specifica sede di iscrizione universitaria, ad una specifica facoltà e ad uno specifico corso di laurea, che raggruppano gli Studenti iscrivendi nell'a.a. 2023/2024 ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio, ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca. Al fine di garantire una equa distribuzione, le 1.000 borse di studio minime a disposizione saranno distribuite in modo proporzionale al numero di Studenti risultati idonei in ognuna delle singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI";
- "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutti gli studenti iscrivendi nell'a.a. 2023/2024 per la prima volta ad un anno di corso regolare delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Si rammenta che, ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1 del Bando, gli Studenti che alla data del 31 ottobre 2023 non abbiano provveduto a perfezionare l'iscrizione universitaria per l'a.a. 2023/2024 saranno inseriti a titolo provvisorio nelle graduatorie di riferimento, con le conseguenze previste al predetto paragrafo 5.2.1 del Bando.

6.1.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La graduatoria "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2023/2024" è formulata sulla base dell'ISEE universitario/ISEEUP del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 24.335,11** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$(1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}}) \times 1000$$

Il risultato ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale. L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

ISEE/ISEEUP = 0 punti 1.000 (primo posto in graduatoria)
ISEE/ISEEUP = 24.335,11 punti 0 (ultimo posto in graduatoria)

A parità di punteggio, lo Studente iscritto ad un corso di laurea magistrale precede quello iscritto ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico. A ulteriore parità, prevale l'età anagrafica minore.

Gli Studenti con disabilità di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.1.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

Le singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI" sono formulate in base al merito conseguito entro il **10 agosto 2023** dagli Studenti durante il percorso di studi afferente l'iscrizione all'a.a. 2023/2024.

I punti massimi assegnabili ad ogni Studente sono 1.000, determinati dalla somma di due fattori, denominati P1 e P2, il cui risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il fattore P1, che vale 600 punti, è calcolato sulla base dei crediti formativi verbalizzati, secondo la seguente formula:

P1 =
$$\frac{\text{CFU conseguiti-CFU min. previsti dal bando}}{\text{CFU massimi -CFU min. previsti dal bando}} \times 600$$

- P1 = 0 questo punteggio si ottiene quando i CFU conseguiti dallo studente (inclusi quelli bonus utilizzati per raggiungere i CFU minimi) corrispondono ai CFU minimi previsti dal bando per l'anno di corso.
- **P1 = 600** questo punteggio si ottiene quando i CFU conseguiti dallo studente corrispondono ai CFU massimi previsti dal bando per l'anno di corso.

N.B.: per CFU massimi si intendono convenzionalmente 60 CFU per singolo anno di corso. Qualora lo studente abbia conseguito CFU maggiori dei CFU massimi previsti dal bando, saranno comunque considerati (ai fini del calcolo) i CFU massimi previsti per l'anno di corso.

Il fattore P2, che vale 400 punti, è calcolato sulla base dei voti degli esami verbalizzati, secondo la seguente formula:

$$P2 = \frac{\text{Votazione media } \text{aritmetica conseguita-18}}{31-18} \times 400$$

- P2 = 0 questo punteggio si ottiene quando la media conseguita dallo studente corrisponde al voto minimo (18).
- P2 = 400 questo punteggio si ottiene quando la media conseguita dallo studente corrisponde al voto massimo 30 e lode (31).

N.B.: il voto massimo "30 e lode" è conteggiato nella media aritmetica come "31" " e il valore della media aritmetica è arrotondato alla seconda cifra decimale per il calcolo del fattore P2.

Qualora lo Studente si sia trovato negli anni precedenti nelle situazioni indicate al punto 3.2.c del presente bando, il calcolo del punteggio relativo al merito avverrà tenendo conto della votazione media di tutti gli esami sostenuti e, come numero di crediti si terrà conto di quelli minimi richiesti per il relativo anno di corso e corso di laurea.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo Studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo Studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo Studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli Studenti con disabilità di cui all'art.1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.1.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo delle scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca

La graduatoria "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI" è formulata sulla base dell'ISEE universitario/ISEEUP del nucleo familiare rapportato al **limite massimo di € 24.335,11** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$(1 - \frac{\text{I.S.E.E. studente}}{\text{limite massimo I.S.E.E.}}) \times 1000$$

Il risultato ottenuto è arrotondato alla seconda cifra decimale. L'ordine della graduatoria varia quindi da 1.000 a 0 punti.

ISEE/ISEEUP = 0 punti 1.000 (primo posto in graduatoria)
ISEE/ISEEUP = 24.335,11 punti 0 (ultimo posto in graduatoria)

A parità di fascia di reddito precederà in graduatoria lo studente più giovane di età.

Gli Studenti con disabilità di cui all'art.1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

6.2 Graduatorie dell'esito finale

Al fine di definire la priorità di assegnazione delle borse di studio complessivamente assegnabili, gli Studenti sono suddivisi in differenti graduatorie, e specificatamente

- "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2023/2024": si tratta di una graduatoria unica che raggruppa tutti gli Studenti iscrivendi all'a.a. 2023/2024 per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ad esclusione delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca:
- "ANNI SUCCESSIVI": sono previste differenti graduatorie, ognuna riferita ad una specifica sede di iscrizione universitaria, ad una specifica facoltà e ad uno specifico corso di laurea, che raggruppano gli Studenti iscrivendi nell'a.a. 2023/2024 ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio, ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca.
- "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI": anche questa è una graduatoria unica che raggruppa tutti gli studenti iscrivendi nell'a.a. 2023/2024 per la prima volta ad un anno di corso regolare delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Al fine di garantire una loro equa distribuzione, le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione delle borse sono distribuite in modo proporzionale al numero di Studenti risultati idonei nelle tre categorie di graduatorie sopra indicate, complessivamente intese.

Le borse complessive finanziabili per Studenti idonei nelle graduatorie "ANNI SUCCESSIVI" sono distribuite in modo proporzionale al numero di Studenti risultati idonei in ognuna delle singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI".

Nell'esito finale, per ordinare la graduatoria "PRIMI ANNI IMMATRICOLATI 2023/2024", le singole graduatorie "ANNI SUCCESSIVI" (ognuna riferita ad una specifica sede di iscrizione universitaria, ad una specifica facoltà e ad uno specifico corso di laurea) e la graduatoria "SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE / DOTTORATI", sono utilizzati i medesimi criteri di calcolo espressi ai precedenti punti del bando 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3.

6.2.1 Aggiornamenti dell'esito finale

Successivamente alla comunicazione dell'esito finale, EDUCatt si riserva la possibilità di pubblicare degli aggiornamenti di tale esito al fine di recepire eventuali revoche o decadenze nel frattempo intercorse nonché gli effetti di ulteriori attività di accertamento da parte di EDUCatt. Nel caso, tali aggiornamenti saranno resi disponibili nella sezione "Esiti" dell'area riservata *MyEDUCatt*.

7. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 Errori di compilazione della domanda

Eventuali errori di compilazione della domanda dovranno essere segnalati ad EDUCatt perentoriamente entro il 31 marzo 2024 aprendo un ticket nell'area personale *MyEDUCatt*, selezionando la categoria "Borsa di Studio" e la sottocategoria "Errori di compilazione domanda". Gli effetti della valutazione della domanda in base ai dati corretti saranno riscontrabili, a seconda della data di valutazione, nei successivi esiti definitivi ed esiti finali.

Sino alle ore 13.00 del giorno 15 settembre 2023 lo Studente potrà richiedere, tramite la medesima sezione ticket, la riapertura della procedura di presentazione della domanda, al fine di correggere personalmente eventuali errori di compilazione. EDUCatt darà conferma dell'avvenuta riapertura della procedura di presentazione della domanda rispondendo al ticket dello Studente.

Resta fermo che, a seguito della riapertura della procedura di presentazione della domanda, il termine di inserimento dei dati e di chiusura definitiva della domanda rimane fissato alle ore 13.00 di venerdì 29 settembre 2023, ai sensi del precedente capitolo 1. Pertanto, eventuali domande non concluse e confermate definitivamente entro il predetto termine NON saranno prese in considerazione.

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2, nel caso in cui EDUCatt accerti dichiarazioni non veritiere e non segnalate entro il 31 marzo 2024 con le modalità di cui al presente paragrafo 7.1, applicherà le sanzioni previste dal successivo capitolo 14 "Accertamento della veridicità delle informazioni economiche fornite".

7.2 Istanza di revisione dell'esito definitivo

Una volta disponibile l'esito definitivo, è possibile presentare **perentoriamente entro il 31** marzo 2024 un'istanza di revisione dell'esito definitivo per segnalare ESCLUSIVAMENTE eventuali errate valutazioni effettuate da EDUCatt nella determinazione dell'esito. A tal scopo, sarà possibile aprire un ticket nell'area personale *MyEDUCatt*, selezionando la categoria "Borsa di Studio" e la sottocategoria "Istanze di revisione esito definitivo".

Gli effetti di eventuali accoglimenti di istanze di revisione degli esiti definitivi saranno riscontrabili negli esiti finali.

7.3 Ricorso avverso l'esito finale

Eventuali contestazioni avverso gli esiti finali potranno essere sollevate ricorrendo ai competenti organi giurisdizionali, ai sensi della normativa vigente.

8. PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLE BORSE

L'ammontare della borsa di studio varia in funzione sia della fascia corrispondente ai valori dell'indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario / ISEEUP, sia della residenza dello studente.

8.1 Fasce di reddito

Ai fini del presente Bando sono individuate tre fasce reddituali, secondo la seguente tabella.

Valore dell'ISEE/ISEEUP per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

Fasce reddituali	i 1ª fascia		2ª fascia		3ª fascia	
Valore	da €	0,00	da €	12.167,57	da €	16.223,42
ISEE/ISEEUP	a€	12.167,56	a€	16.223,41	a€	24.335,11

8.2 Definizione dello status "in sede", "pendolare", "fuori sede"

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio si individuano tre differenti casistiche, in relazione al luogo di residenza alla data di presentazione della domanda.

8.2.1 Studenti in sede e pendolari

Sono considerati **in sede** e **pendolari** quegli Studenti che, alla data di compilazione della domanda online, risiedono in un comune considerato "in sede" o "pendolare" secondo le tabelle disponibili all'indirizzo https://educatt.unicatt.it/educatt-borse-di-studio-e-agevolazioni-borse-di-studio-per-reddito-e-merito-educatt.

Si ricorda che lo Studente deve provvedere al puntuale aggiornamento della sezione "Anagrafica" dell'area MyEDUCatt ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, con particolare riferimento in questo caso ai dati relativi alla residenza.

Agli Studenti residenti in comuni "in sede" o "pendolari" al momento della compilazione della domanda online e che trasferiscano entro il 31/12/2023 la residenza in differente comune "in sede" o "pendolare" sarà aggiornato o confermato lo status in base al nuovo comune di residenza.

Agli Studenti residenti in comuni "in sede" o "pendolari" al momento della compilazione della domanda online e che trasferiscano successivamente la residenza in un comune "fuori sede" sarà confermato lo status coerente al comune di residenza risultante alla data di presentazione della domanda online.

8.2.2 Studenti fuori sede¹⁷

Sono considerati **fuori sede** quegli Studenti che, alla data di compilazione della domanda online, **NON RISIEDONO** in un comune considerato **"in sede" o "pendolare"** secondo le tabelle disponibili all'indirizzo *https://educatt.unicatt.it/educatt-borse-di-studio-e-agevolazioni-borse-di-studio-per-reddito-e-merito-educatt* e che prendono **alloggio a titolo oneroso** nella città sede del corso universitario¹⁸ o nei comuni limitrofi che permettano il quotidiano raggiungimento della sede, utilizzando alloggi di privati o strutture residenziali pubbliche o private.

In carenza del requisito dell'alloggio a titolo oneroso, lo studente che non risiede in un comune "in sede" o "pendolare" è considerato "pendolare".

Per il riconoscimento dello status "fuori sede", si intende "alloggio a titolo oneroso" l'esistenza di:

un contratto di locazione intestato allo Studente, ad un genitore e/o a un componente del nucleo familiare, e relativo ad un immobile NON di proprietà di un genitore e/o di un componente del nucleo familiare. Tale contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate e deve prevedere un onere complessivo non inferiore a € 1.000,00, in riferimento al periodo compreso tra il 01/09/2023 e il 31/10/2024. Si precisa che non rientrano in questa casistica i contratti di locazione intestati ad un genitore e/o a un componente del nucleo familiare, quando questi vi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda online

oppure

¹⁷L'Art. 13, c. 3, del D.P.C.M. 9/04/2001, stabilisce che gli Studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati comunque Studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. Al fine dell'ammontare della borsa di studio l'alloggio deve essere **a titolo oneroso**.

¹⁸ Gli Studenti che, nel periodo indicato, soggiornino alcuni mesi all'estero per partecipare a progetti di mobilità internazionale, possono fornire certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione per l'alloggio all'estero. Il periodo rendicontato all'estero sarà sommato a quello relativo all'alloggio presso la sede del corso in Italia per concorrere al raggiungimento dei 10 mesi complessivi richiesti.

certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento dell'alloggio intestato allo Studente presso strutture pubbliche o private¹⁹, che deve prevedere un onere complessivo non inferiore a € 1.000,00 in riferimento ad un periodo compreso tra il 01/09/2023 e il 31/10/2024.

Per entrambe le casistiche di alloggio a titolo oneroso sopra esposte, è necessario che la documentazione prodotta copra complessivamente almeno 10 mesi nell'arco temporale compreso tra il 01/09/2023 e il 31/10/2024.

Tale documentazione deve essere fornita in formato digitale tramite procedura on-line nell'area riservata *MyEDUCatt* sul sito di EDUCatt²⁰, autocertificando inoltre i seguenti dati relativi all'alloggio:

- riferimenti del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene;
- se presso un Collegio, Casa dello studente, ecc.: denominazione della struttura, indirizzo, n° telefonico e n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale²¹;
- se presso un alloggio in locazione: nominativo del proprietario o di chi ha la disponibilità del bene e relativo indirizzo, n° telefonico, n° di Partita IVA e/o Codice Fiscale, nonché l'indirizzo dell'alloggio;
- costo mensile dell'alloggio, indicando anche la propria quota parte qualora l'alloggio sia condiviso con altre persone. Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt il costo non deve essere indicato.

Se all'atto della presentazione della domanda online lo studente fosse ancora alla ricerca di alloggio, e non disponesse quindi dei dati relativi all'alloggio sopra indicati e/o del contratto regolarmente registrato, potrà fornire tali dati e/o allegare il contratto registrato entro il **31 ottobre 2023** tramite l'apposita procedura web disponibile nell'area personale *MyEDUCatt* sul sito di EDUCatt. Nel caso in cui, alla data del 31 ottobre 2023, lo Studente abbia già stipulato il contratto di locazione dell'alloggio ma non sia ancora in possesso della ricevuta di registrazione del medesimo, potrà trasmettere la predetta ricevuta anche successivamente al 31 ottobre 2023 purché la registrazione del contratto sia intervenuta nei termini di legge.

In mancanza della compilazione dell'apposita procedura web e di una idonea documentazione a supporto entro il **31 ottobre 2023**, lo studente NON potrà essere considerato "fuori sede".

Si ricorda che lo Studente deve provvedere al puntuale aggiornamento della sezione "Anagrafica" dell'area MyEDUCatt ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, con particolare riferimento in questo caso ai dati relativi alla residenza.

Agli Studenti residenti in comuni "fuori sede" al momento della compilazione della domanda online e che trasferiscano entro il 31/12/2023 la residenza in un comune "in sede" o "pendolare" sarà aggiornato lo status in base al nuovo comune di residenza.

Si precisa altresì che agli Studenti residenti in comuni "in sede" o "pendolari" al momento della compilazione della domanda online e che trasferiscano successivamente la residenza in un comune "fuori sede" NON potrà essere in alcun modo riconosciuto lo status "fuori sede".

9. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

EDUCattBandoBorse2023

¹⁹ Esempio: collegi, pensionati, B&B, ecc. Si precisa che non sono inclusi in questa casistica le "scritture private" per alloggi affittati da privati, per i quali è necessario il contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

²⁰ Lo studente deve allegare copia del contratto di locazione debitamente firmato da tutte le parti contraenti (anche nelle modalità elettroniche conformi alle leggi vigenti in materia di firme elettroniche e digitali) e la sua ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Coloro i quali invece sono titolari di contratto di locazione a seguito di sublocazione o cessione di locazione dovranno allegare anche il contratto originario di locazione e la sua ricevuta di registrazione (e tutte le registrazioni di cessione intercorrenti tra l'atto originario de il suo subentro). Per i contratti di sublocazione sottoscritti con enti gestori di locazione conto terzi, è ammesso che il contratto di sublocazione rechi tutti i dati della locazione originaria (compreso i dati dei contraenti, l'oggetto del negozio, la durata di validità dell'atto ed il numero e la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrale). La documentazione incompleta sarà dichiarata "non conforme" e allo studente sarà attribuito lo status di "pendolare".

²¹ Qualora lo studente sia alloggiato presso una struttura di EDUCatt, Partita IVA e/o Codice Fiscale non devono essere indicati.

Studenti in sede

- € 2.415,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 3.185,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 2.007,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 2.777,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.
- € 1.220,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 1.990,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

Studenti pendolari

- € 3.705,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 4.475,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 3.121,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 3.891,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.
- € 2.293,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 3.063,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

Studenti fuori sede e Studenti indipendenti

- € 6.886,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 7.656,00 se inseriti nella 1ª fascia reddituale.
- € 5.887,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 6.657,00 se inseriti nella 2ª fascia reddituale.
- 4.667,00 + la fruizione di un pasto giornaliero, per un controvalore totale di € 5.437,00 se inseriti nella 3ª fascia reddituale.

Avvertenze:

- Per gli Studenti che beneficiano della borsa di studio frequentando il 1° anno fuori corso (anno successivo all'ultimo di corso regolare), tutti gli IMPORTI si intendono DIMEZZATI, così come il controvalore dei pasti ed il periodo di fruizione degli stessi.
- Il controvalore della fruizione del pasto giornaliero corrisponde a € 770,00 e NON è monetizzato nel caso in cui EDUCatt possa garantire con proprie strutture o strutture convenzionate la fruizione del servizio di ristorazione presso la città sede degli studi; i pasti saranno fruibili mediante esibizione del badge universitario nei giorni di apertura delle strutture secondo le condizioni e le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.
- La fruizione del pasto è revocato al termine del percorso di studi in Università Cattolica (es.: laurea, rinuncia agli studi, ...).
- La consumazione del pasto è strettamente riservata allo Studente assegnatario del beneficio (il pasto non può essere ceduto a terzi). Nel caso fosse dimostrato l'utilizzo improprio del badge universitario a tal fine, lo Studente titolare del badge è tenuto al pagamento dei pasti indebitamente fruiti secondo la tariffa massima prevista.
- Gli Studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.
- Per gli Studenti ammessi e riammessi ai collegi EDUCatt (in base al bando di concorso EDUCatt per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2023/2024) il pagamento della borsa di studio sarà effettuato a conguaglio con la retta del Collegio corrispondente alla tariffa di "Fascia C".

9.1 Studenti con disabilità di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021

Allo Studente che, alla data del 29 settembre 2023, appartenga alle categorie di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021 e sia idoneo al presente Bando, l'importo annuale della borsa di studio sarà incrementato del 40%, e quindi:

		Importo massimo
		(inclusa quota in pasti)
In sede	1a fascia	4.459,00€
	2a fascia	3.887,80€
	3a fascia	2.786,00€
Pendolare	1a fascia	6.265,00€
	2a fascia	5.447,40€
	3a fascia	4.288,20€
Fuori sede	1a fascia	10.718,40€
	2a fascia	9.319,80€
	3a fascia	7.611,80 €

Al fine di accedere a tale beneficio, lo Studente è tenuto a fornire nella domanda on-line copia della documentazione atta a dimostrare la disabilità.

Tale borsa di studio può essere convertita (di concerto con l'Ufficio Integrazione disabili dell'Università Cattolica) in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

9.2 Studenti che partecipano a progetti di mobilità internazionale

Gli Studenti "idonei beneficiari" e "idonei non beneficiari" per l'anno accademico 2023/2024 possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

Si rammenta che per gli Studenti iscritti al primo anno, tale integrazione è soggetta al conseguimento, entro il **10 agosto 2024**, di un livello minimo di merito come meglio specificato al precedente punto 4.1.1.

Il contributo massimo è di € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di dieci mensilità. La permanenza minima prevista per la fruizione del contributo è pari a 3 mesi.

Il programma di studio all'estero (in collaborazione con l'Università Cattolica) deve essere certificato dall'ufficio competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento. Dall'importo dell'integrazione erogata da EDUCatt è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli Studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

Tutti gli importi relativi ai progetti di mobilità internazionale si intendono dimezzati per gli Studenti iscritti al 1° anno fuori corso (anno successivo all'ultimo di corso regolare).

Le integrazioni sono concesse agli aventi diritto per un singolo programma di mobilità e per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Tali contributi sono corrisposti nei limiti delle **risorse disponibili** e la loro entità può essere ridotta anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti tale integrazione.

La richiesta dell'integrazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di borsa di studio. Al termine del periodo di mobilità, lo Studente deve formalizzare la domanda di erogazione del contributo tramite l'apposita procedura online nell'area MyEDUCatt. La domanda

di erogazione dovrà essere presentata entro e non oltre 30 gg dal termine del periodo di mobilità, e comunque non oltre la scadenza ultima perentoria del 16 dicembre 2024.

Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato al termine del periodo di mobilità, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione a tale programma.

N.B.: l'importo dell'integrazione per i vincitori della borsa di studio EDUCatt come Studenti "pendolari e fuori sede" sarà conguagliato calcolando per i mesi di soggiorno all'estero l'importo della borsa di studio di studente in sede²².

ATTENZIONE! In ragione del periodo di permanenza all'estero, lo studente riceverà un rimborso proporzionale per il servizio ristorativo non fruito in Italia. Durante tale periodo, lo studente è quindi tenuto a **NON usufruire** del servizio di ristorazione erogato da EDUCatt, anche nel caso rientri temporaneamente in Italia (es.: per sostenere esami, vacanze, ecc.).

9.3 Premio di laurea per Studenti che si laureano entro la durata legale del proprio corso di studi

Il premio di laurea è riservato agli Studenti che nell'a.a. 2023/2024 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e sono risultati "idonei beneficiari" per il medesimo anno di borsa di studio. Tale integrazione non è quindi prevista per gli Studenti risultati "idonei non beneficiari" e per gli Studenti che conseguono la laurea triennale. Consiste nell'erogazione di un'integrazione pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno (a.a. 2023/2024), al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione in favore degli Studenti che conseguono la laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta e non devono aver mai effettuato una rinuncia agli studi con ripetizione di anno di corso.

Gli Studenti dei corsi di laurea magistrale devono inoltre:

- 1. aver conseguito la laurea triennale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi;
- 2. non aver già beneficiato di un premio di laurea, riconosciuto dall'Università Cattolica o da altro Ateneo/ente, anche a seguito di corsi di laurea triennale.

Lo studente, entro 60 giorni dalla data di conseguimento della laurea, dovrà presentare richiesta del premio di laurea tramite l'apposita procedura disponibile online all'interno della propria area personale *MyEDUCatt* sul sito di EDUCatt.

9.4 Sole Studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)

In attuazione dell'articolo 3, c. 5, del citato DM 1320/2021, per le Studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l'importo della Borsa di Studio spettante è incrementato del 20%. Secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022, tale incremento non è cumulabile con l'incremento previsto all'art. 3, c. 3, del D.M. 1320/2021 per gli Studenti con livello ISEE

EDUCattBandoBorse2023

 $^{^{22}}$ Es.: Borsa per Studente Fuori Sede di 1° Fascia con mobilità per 4 mesi.

Mobilità dovuta = 600,00 euro x 4 mesi = 2.400,00 euro + Rimborso viaggio (UE) 100,00 euro.

Borsa 1° fascia Fuori sede 6.886,00 euro (mensile 573,83 euro ossia per 8 mesi 4.590,64 euro).

Borsa 1° fascia In Sede 2.415,00 euro (mensile 201,25 euro ossia per 4 mesi 805,00 euro).

Totale borsa spettante per tutto l'anno considerando la mobilità = Borsa 1° fascia Fuori sede (8/12) + Borsa 1° fascia In Sede (4/12) = 4.590,64 euro + 805,00 euro = 5.395,64 euro.

Differenza borsa = Borsa 1º fascia Fuori sede complessiva - Totale Borsa spettante per tutto l'anno = 6.886,00 euro - 5.395,64 euro = 1.490,36 euro.

Dall'integrazione per mobilità di 2.400,00 euro + 100,00 euro vengono sottratti gli importi degli altri aiuti ricevuti da enti pubblici e privati per la stessa finalità (se ce ne sono) ed i 1.490,36 euro di differenza tra le due borse.

L'eventuale differenza tra le borse, così come l'eventuale finanziamento percepito da soggetti terzi, può concorrere sino all'azzeramento del contributo alla mobilità.

Infine, all'importo calcolato come sopra descritto si aggiungerà il rimborso del servizio di ristorazione non fruito nel periodo.

Laddove il contributo di mobilità si azzerasse, non si forma alcun debito in capo allo Studente il quale riceverà solo il rimborso di ristorazione non fruito nel periodo.

inferiore al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, ai sensi della DGR Lombardia n. XII/468 del 19/06/2023, è calcolato:

- per le Studentesse appartenenti sia alla prima che alla seconda fascia reddituale, prendendo a riferimento il valore della borsa spettante in seconda fascia;
- per le Studentesse appartenenti alla terza fascia reddituale, prendendo a riferimento il valore della borsa spettante in terza fascia.

Si precisa inoltre che nella succitata Circolare n. 13676/2022, in prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat all'indirizzo http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3. Di seguito si elencano quali di questi corsi sono attivati in Università Cattolica:

- Laurea triennale in Matematica (L-35) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
- Laurea triennale in Scienze e tecnologie cosmetologiche (L-29) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Matematica (LM-40) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Fisica (LM-17) della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Data analytics for business (LM-82) dell'interfacoltà Economia-Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- Laurea magistrale in Applied data science for banking and finance (LM-91) dell'interfacoltà Scienze matematiche, fisiche e naturali - Scienze bancarie, finanziarie e assicurative;
- Laurea magistrale in Biotecnologie per la medicina personalizzata (LM-9) della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli";
- Laurea magistrale in Innovation in Biotechnology applied to regenerative medicine (LM-9) dell'interfacoltà Medicina e chirurgia "A. Gemelli" Scienze matematiche, fisiche e naturali.

9.5 Studenti con iscrizione contemporanea per l'a.a. 2023/2024 a due corsi di studio universitari oppure a due corsi accademici, ai sensi della L. 12 aprile 2022, n. 33

Ai sensi dell'art. 6, c. 3, D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 e della L. 12 aprile 2022, n. 33, agli Studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio universitari e/o Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, qualora siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la borsa per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

Si ricorda che in caso di iscrizione contemporanea a più corsi in Università e/o AFAM diversi, la domanda di borsa va presentata presso l'Ente gestore del diritto allo studio dell'Ateneo di prima immatricolazione o eletto come sede "primaria". Se invece le iscrizioni sono avvenute nello stesso anno accademico presso la stessa Università, lo studente deve presentare domanda per il corso di prima immatricolazione; se iniziati contemporaneamente, deve scegliere il corso a cui collegare i benefici previsti in materia di diritto allo studio, dalla normativa vigente. Nel caso in cui lo Studente non avesse mai ottenuto la borsa di studio presso l'Ente gestore del diritto allo studio dell'Ateneo di prima immatricolazione o eletto come sede "primaria", può fare richiesta della presente borsa.

9.6 Benefici per Studenti idonei non beneficiari

Gli Studenti "idonei non beneficiari" sono gli Studenti che, pur risultando idonei ai requisiti del presente bando di concorso, non ottengono il beneficio dell'aiuto economico in denaro²³ per l'esaurimento degli stanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Tali Studenti hanno diritto all'esonero dalle tasse universitarie e ad un pasto giornaliero presso le strutture ristorative EDUCatt dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, nei giorni di apertura con le modalità indicate alla pagina www.educatt.it/ristorazione.

Agli Studenti risultati "idonei non beneficiari" di borsa di studio per carenza di fondi sarà rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio.

10. CONFERMA DEI DATI, EROGAZIONE E REVOCA O DECADENZA DELLA BORSA DI STUDIO

Tutti gli Studenti risultati "Idonei beneficiari" e "Idonei non beneficiari", per confermare il diritto ai benefici a loro riservati, devono provvedere alla conferma dei dati della borsa di studio 2023/2024 tramite l'omonima sezione dell'area web riservata *MyEDUCatt*, secondo le istruzioni riportate nella procedura online.

Nel caso in cui non confermi i dati relativi alla propria borsa di studio entro il **18 dicembre 2024**, lo Studente perde completamente l'aiuto economico in denaro ma conserva gli ulteriori benefici previsti dalla borsa di studio (esonero dalle tasse e fruizione dei pasti).

Tutti gli aiuti economici in denaro previsti dal bando saranno accreditati su un conto corrente indicato dallo Studente nella apposita area web riservata MyEDUCatt.

Le coordinate bancarie potranno essere riferite alla Carta Ateneo+ dello Studente o ad un altro conto corrente aperto presso un Istituto di credito italiano e intestato allo Studente o ad un familiare incluso nello stato di famiglia.

10.1 Erogazione della borsa per gli Studenti iscritti al 1° anno (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca)

La prima rata della borsa di studio, pari ad almeno il 50% del valore della borsa, è riconosciuta e/o liquidata, compatibilmente con le rimesse di Regione Lombardia e del MUR, entro il 31 dicembre 2023 in favore degli Studenti risultati "idonei beneficiari" negli esiti definitivi che:

- NON risultino "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a 2023/2024" e
- abbiano preventivamente effettuato la conferma dei dati della borsa di studio e
- abbiano fornito i dati IBAN tramite l'apposita sezione dell'area riservata MyEDUCatt.

La prima rata è costituita prioritariamente dalla quota in servizi della borsa di studio: un pasto gratuito al giorno presso le strutture ristorative EDUCatt da fruire tra il mese di gennaio 2024 e il mese di dicembre 2024 e conguaglio con l'intera retta del Collegio (per gli ospiti ammessi alle strutture EDUCatt in base al Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2023/2024).

Precisato che agli Studenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, c. 1, lett. g), del DM 1320/2021 non si applicano i requisiti di merito di cui al presente paragrafo 10.1, per tutti gli altri Studenti "idonei beneficiari" negli esiti finali, il saldo della borsa di studio²⁴ è condizionato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) e all'acquisizione e verbalizzazione, entro il 10 agosto 2024²⁵,

²³ L'assegnazione dell'aiuto economico in denaro è determinata in base alla posizione conseguita nella graduatoria finale, formulata secondo i criteri descritti al capitolo 6 del presente bando.

²⁴ Agli Studenti precedentemente risultati "idonei NON beneficiari" o "sotto condizione di perfezionamento dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a 2023/2024" sarà riconosciuta/liquidata l'intera borsa.

²⁵ EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2024, purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2024:

prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

di un livello minimo di CFU del piano studi dell'anno accademico 2023/2024. Tali crediti formativi dovranno risultare nelle certificazioni rilasciate dall'Università Cattolica.

Il livello minimo di CFU richiesto è precisamente:

- 25 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 27 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- 30 crediti per gli iscritti agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi), i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (sia triennale che magistrale) concorreranno al computo complessivo dei crediti entro il 10 agosto 2024 anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LET-TERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Gli Studenti che entro il 10 agosto 2024 non abbiano superato la verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) o non abbiano conseguito il livello minimo di merito sopra indicato devono superare tale verifica e acquisire entro il 30 novembre 2024 almeno:

- 30 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 32 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- 35 crediti per gli iscritti agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- metà importo della borsa di studio;
- metà importo dell'eventuale integrazione per progetti di mobilità internazionale;
- esonero parziale dalle tasse universitarie, così come meglio indicato al capitolo 11 del presente bando.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi), i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati. Nel computo dei CFU da sostenere entro il 30 novembre non partecipano i CFU relativi alle prove parziali dei corsi di lingua di cui sopra (3 per prove orali e 4 CFU per prove scritte), che valgono quindi solo per il conseguimento dei CFU previsti entro 10 agosto 2024.

Tutti gli Studenti che, alla data del 30 novembre 2024, non avranno conseguito i requisiti sopra indicati incorreranno nella decadenza dall'intera borsa di studio. Tali Studenti dovranno quindi restituire quanto eventualmente percepito in denaro, nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti (es.: l'equivalente in denaro dei pasti fruiti).

Il saldo, per gli Studenti che avranno preventivamente confermato i dati della borsa di studio, sarà erogato successivamente alla verifica dei requisiti di merito sopra indicati, indicativamente entro la fine di novembre 2024.

esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2024, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sugli Studenti interessati l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal bando).

10.2 Erogazione della borsa per gli Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi e per tutti gli Studenti iscritti alle scuole di specializzazione e dottorati di ricerca

La 1ª rata della borsa di studio in favore degli Studenti risultati "idonei beneficiari" negli esiti definitivi verrà erogata in servizi: un pasto gratuito al giorno presso le strutture ristorative EDU-Catt da fruire tra il mese di gennaio 2024 e il mese di dicembre 2024 e conguaglio con l'intera retta del Collegio (per gli ospiti ammessi alle strutture EDUCatt in base al Bando di concorso per l'ammissione e riammissione ai collegi e residenze universitarie a.a. 2023/2024).

Per gli Studenti risultati "idonei beneficiari" negli esiti finali, il saldo della borsa sarà erogato indicativamente entro fine luglio 2024, compatibilmente con le rimesse di Regione Lombardia e del MUR purchè abbiano:

- preventivamente confermato i dati della borsa di studio e
- fornito i dati IBAN tramite l'apposita sezione dell'area riservata *MyEDUCatt*.

10.3 Revoca o decadenza della borsa di studio

Fermo quanto previsto in altre disposizioni del presente Bando, lo Studente incorre nella revoca della borsa di studio – e, dunque, perde il diritto alla erogazione dei benefici successivi alla data di efficacia della revoca – al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a. lo Studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo e/o di EDUCatt;
- b. lo Studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo con data precedente al 1 settembre 2024. La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora i requisiti di merito previsti al paragrafo 4.1.1 siano conseguiti dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento.

Fermo quanto previsto in altre disposizioni del presente Bando, lo Studente incorre nella decadenza dalla borsa di studio – e, dunque, perde il diritto alla erogazione tanto dei benefici già percepiti (con relativo obbligo di restituzione) quanto dei benefici successivi alla data di efficacia della decadenza – al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a. lo Studente non presenti, entro il termine perentorio indicato nella relativa richiesta da parte di EDUCatt, l'eventuale documentazione originale per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (rif.: capitolo 14 "Accertamento della veridicità delle informazioni fornite");
- EDUCatt accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale accertamento faccia venir meno le condizioni di partecipazione di cui al capitolo 3 ed i requisiti di merito e/o di reddito di cui al capitolo 4;
- c. lo studente, anche successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di qualsiasi grado, risulti iscritto all'Università Cattolica per l'a.a. 2023/2024 secondo una delle casistiche non ammesse in base al paragrafo 3.2 del bando;
- d. lo Studente non consegua i requisiti di merito previsti dal punto 10.1 del presente bando;
- e. lo Studente, iscritto per l'a.a. 2023/2024, abbia nel frattempo conseguito il titolo nell'a.a. 2022/2023.

11. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.C.M. 9 APRILE 2001

11.1 Per gli iscritti ad anni superiori di tutti i corsi e per tutti gli iscritti delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli Studenti risultati "idonei beneficiari" di borsa di studio nonché gli Studenti risultati "idonei non beneficiari" per carenza di fondi (a questi ultimi è rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio che per i borsisti è compresa nell'importo della borsa di studio).

Fanno eccezione gli **Studenti iscritti al 1º anno fuori corso** ai quali compete l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari.

Si precisa che l'esonero non riguarda il contributo di funzionamento per laurea conseguita in appelli straordinari.

11.2 Iscritti al 1° anno (ad eccezione degli iscritti alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca)

L'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari è condizionato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) e all'acquisizione e verbalizzazione, entro il **10 agosto 2024**²⁶, di un livello minimo di CFU del piano studi dell'anno accademico 2023/2024. Tali crediti formativi dovranno risultare nelle certificazioni rilasciate dall'Università Cattolica.

Il livello minimo di CFU richiesto è precisamente:

- 25 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 27 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- 30 crediti per gli iscritti agli altri corsi.

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi), i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati.

Per la Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e per l'Interfacoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE e SCIENZE POLITICHE E SOCIALI, Corso di laurea SCIENZE LINGUISTICHE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI (sia triennale che magistrale) concorreranno al computo complessivo dei crediti entro il 10 agosto 2024 anche quelli relativi alle due prove intermedie degli esami annuali relativi alle lingue straniere (es.: LINGUA E LETTERATURA e LINGUA E LINGUISTICA per le lauree triennali), indipendentemente dalla verbalizzazione finale degli esami. Se superate, il valore dei crediti formativi sarà pari a 3 CFU per le prove orali e a 4 CFU per le prove scritte. Nel caso in cui tali esami siano già stati integralmente verbalizzati, saranno considerati i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi, senza alcun incremento derivante dalle prove intermedie.

Tutti gli Studenti che entro il **10 agosto 2024** non abbiano superato la verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiunti (OFA) o non abbiano

²⁶ EDUCatt, sentita l'Università, considererà validi gli esiti dei seguenti esami verbalizzati successivamente alla data del 10 agosto 2024, purché l'esito delle medesime prove sia verbalizzato entro il 31 ottobre 2024:

⁻ prove conclusive di tirocini obbligatori (non sono inclusi gli "stage"), dei corsi di Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2024, nell'ambito della partecipazione a progetti di mobilità internazionale (in questo caso grava sugli Studenti interessati l'obbligo di comunicare ad EDUCatt tale condizione, in caso contrario gli esami sostenuti all'estero non saranno considerati nel computo dei CFU richiesti dal bando).

conseguito il livello minimo di merito sopra indicato devono superare tale verifica e acquisire entro il 30 novembre 2024 almeno:

- 30 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina;
- 32 crediti per gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Farmacia;
- 35 crediti per gli iscritti agli altri corsi;

per poter beneficiare di:

- esonero totale dalla tassa di iscrizione;
- esonero pari alla metà dei contributi universitari (D.P.C.M. 9.4.2001, art. 8, c. 3).

N.B.: dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami soprannumerari (compresi gli esami anticipati indicati come soprannumerari in piano studi), i crediti degli esami sostenuti quali integrazioni curriculari e i crediti convalidati riconosciuti allo studente derivanti da corsi di studio precedenti senza continuità del corso. Non è consentito utilizzare crediti "bonus" per il conseguimento dei livelli minimi di CFU sopra indicati. Nel computo dei CFU da sostenere entro il 30 novembre non partecipano i CFU relativi alle prove parziali dei corsi di lingua di cui sopra (3 per prove orali e 4 CFU per prove scritte), che valgono quindi solo per il conseguimento dei CFU previsti entro 10 agosto 2024.

Nel caso non fossero acquisiti i CFU entro la scadenza del **30 novembre 2024** non si avrà diritto ad alcun esonero. Per approfondimenti su tasse e contributi universitari si prega far riferimento alla Normativa generale per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari (https://www.unicatt.it/costi-e-opportunita-quanto-costa-studiare-in-cattolica).

Agli Studenti risultati "idonei non beneficiari" di borsa di studio per carenza di fondi sarà rimborsata anche la Tassa Regionale per il diritto allo studio (fatti salvo i requisiti di merito sopra indicati).

Tutti gli Studenti che presentano domanda di borsa di studio sono tenuti comunque al pagamento della 1a rata come indicato al seguente link: https://www.unicatt.it/costi-e-opportu-nita-quanto-costa-studiare-in-cattolica (tenendo in sospeso le restanti) che sarà rimborsata dopo la pubblicazione dell'avvenuto riconoscimento del beneficio.

12. INCOMPATIBILITÀ

La borsa di studio **non è cumulabile** con analoghe forme di aiuto economico erogato da EDU-Catt, dall'Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati (fatte salve le eccezioni di seguito indicate), con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della legge 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, con posti gratuiti o a tariffa agevolata in collegi, residenze o convitti non gestiti da EDUCatt.

Nei casi in cui lo studente abbia la possibilità di beneficiare di altre forme di aiuto economico deve optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Nel solo caso in cui l'ammontare di altre forme di aiuto economico sia inferiore a quello previsto dal presente bando, a seguito di documentata richiesta dell'interessato, EDUCatt provvederà a liquidare la differenza²⁷.

N.B.: in caso di percezione di altri aiuti economici, EDUCatt effettuerà il ricalcolo della borsa di studio provvedendo anche alla revisione del diritto alla percezione (in tutto o in parte) dei servizi di mensa gratuiti. Laddove il beneficio esterno sia superiore al valore della borsa EDUCatt, lo Studente perderà del tutto il beneficio tanto all'aiuto economico in denaro quanto al servizio di mensa gratuito. In questo caso, eventuali aiuti economici già erogati da EDUCatt dovranno essere restituiti e gli eventuali pasti già fruiti saranno addebitati allo studente prendendo a riferimento la propria fascia reddituale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero, salvo quanto previsto al paragrafo 9.2.

-

²⁷ L'importo considerato per la borsa di studio EDUCatt corrisponde all'importo lordo delle borse indicato al capitolo 9 del Bando, sommato alle eventuali integrazioni riportate nel medesimo capitolo. L'esonero dalle tasse universitarie è comunque garantito anche in presenza di ulteriori borse di studio.

13. TRASFERIMENTI / REGOLARIZZAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Nel caso in cui lo Studente presenti domanda di borsa di studio ai sensi del presente Bando, e chieda successivamente ad EDUCatt il trasferimento della domanda ad altro Ateneo od Ente per il Diritto allo Studio, detto trasferimento comporterà la revoca di ogni eventuale beneficio previsto dal presente Bando.

Nel caso in cui lo Studente presenti domanda di borsa di studio in un altro Ateneo od Ente per il Diritto allo Studio, potrà far trasferire detta domanda ad EDUCatt. Detta domanda di borsa di studio potrà essere valutata in base ai sensi del presente bando solo se ricevuta entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2023, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo info.dsu@pec.educatt.com.

La regolarizzazione dell'iscrizione all'Università Cattolica per l'a.a. 2023/2024 dovrà comunque essere perfezionata entro il 12 aprile 2024. Ogni pagamento relativo alla borsa di studio sarà comunque subordinato all'effettiva iscrizione in Università.

14. ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE (D.P.R. 445/2000, ART. 71)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, EDUCatt si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, art. 22, dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, art. 71, nonché dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e dalla relativa circolare INPS n.171 del 18/12/2014. anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Dichiarazione Redditi Persone fisiche, Dichiarazione IVA, ecc.).

A tal fine EDUCatt provvederà ad effettuare i suddetti controlli su un campione minimo del 20% degli idonei ai benefici del Diritto allo Studio e su tutti gli Studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino reddito nullo.

EDUCatt in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli Studenti che risultano beneficiari di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 delD.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dall'art. 10, c. 3, del D.lgs. 68/2012, consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, nella decadenza dal diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679)

La partecipazione al Bando di concorso comporta il trattamento di dati personali.

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica, è Titolare del trattamento dei dati personali.

È stato nominato il Data Protection Officer (DPO), che è possibile contattare all'indirizzo mailto:privacy@educatt.org.

Sono stati nominati i Responsabili del trattamento dati personali.

15.1 Finalità del trattamento

I dati personali acquisiti con l'inserimento nella procedura WEB sono raccolti da EDUCatt e trattati, anche con strumenti informatici, al fine di erogare il beneficio richiesto, per tutte le attività direttamente od indirettamente collegate con l'erogazione del beneficio medesimo, per valutazioni statistiche, per comunicazioni in merito a servizi e/o attività proposte da EDUCatt e per le finalità di legge.

15.2 Base giuridica del trattamento

I dati sono trattati a seguito di una richiesta dell'interessato, per un legittimo interesse del Titolare del trattamento e per finalità di legge.

Ne consegue che i dati richiesti devono essere necessariamente forniti, per consentire ad EDU-Catt di accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando. Per l'eventuale trattamento di dati di categoria particolare viene richiesto uno specifico consenso da parte dell'interessato.

Il mancato conferimento dei dati, ovvero il mancato consenso al trattamento, impedisce la partecipazione al bando.

15.3 Comunicazione

I dati possono essere scambiati per i controlli previsti tra Enti, tra i quali il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

I dati possono essere comunicati a Società terze di servizio, di cui EDUCatt si avvale per l'erogazione dei propri servizi e per supporto informatico, nominate Responsabile del trattamento.

15.4 Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 scrivendo all'indirizzo *mailto:privacy@educatt.org*.

Per ogni ulteriore informazione, si farà riferimento all'informativa sul trattamento dati personali presente sul portale web.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno pubblicate sul portale di EDUCatt all'indirizzo: www.educatt.it/agevolazioni

Luglio 2023

Il Direttore La Presidente

Aggiornamenti a questo documento

23 novembre 2023: chiarimenti sulle modalità di arrotondamento dei punteggi utili a formare le graduatorie.